



ISTITUTO TECNICO
ARCHIMEDE CATANIA
SETTORE TECNOLOGICO

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 7 DPR, N.122/2009, PER ASSENZE DEGLI ALUNNI E COMUNICAZIONE ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO.

In relazione all'oggetto si comunica che **ai fini della valutazione finale di ciascuno studente**, è richiesta, ai sensi dell'art.14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n. 122, la **frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato** e che la **base di riferimento** per la determinazione del limite minimo di presenza è il **monte ore annuale delle lezioni** e non la quota oraria annuale di ciascuna disciplina né il numero di giorni che compongono l'attività didattica.

Per il nostro Istituto la determinazione del **limite massimo di assenze** è il seguente:

- per le **Classi Prime, 273 ore di assenza consentite** su un monte ore annuale personalizzato di **1089 ore**;
- per le **Classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte, 264 ore di assenza consentite** su un monte ore annuale personalizzato di **1056 ore**.

Al riguardo si veda il **Regolamento per le assenze** pubblicato nel sito della scuola.

Si ribadisce con l'occasione che la legge tutela le assenze che, per causa di malattia, costringano gli alunni a permanere ***“in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa*** per periodi anche non continuativi ***durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati*** predisposti dalla scuola di appartenenza ***o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura*** (cfr. la nota del Superiore Ministero n. 7736 del 27/10/10 esplicativa dell'art. 11 e dell'art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n.122).

Al fine di predisporre gli “**appositi programmi di apprendimento**” è **perciò necessario** che **la comunicazione dell'assenza da parte della famiglia avvenga all'inizio del periodo di malattia**; si precisa che **la scuola non può essere ritenuta inadempiente in caso di comunicazioni tardive e/o omissive** e che, in questi casi, **le assenze verranno cumulate ai fini della determinazione del limite minimo di presenza**.

Per quanto riguarda **i criteri generali e le fattispecie documentate** che legittimano la deroga al limite massimo di assenze consentito si rimanda **al sito internet della scuola, sezione Istituto, voce Regolamenti**.

La comunicazione puntuale ad ogni studente e alla sua famiglia relativa alla quantità oraria di assenze accumulate avviene quotidianamente tramite l'apposita sezione del Registro Elettronico e ha valore di notifica.

La presente circolare è, altresì, pubblicata sul sito web ufficiale dell'Istituto.

Si ringrazia per la collaborazione.

Catania, 17 novembre 2016

**La Dirigente Scolastica
prof.ssa Fortunata Daniela Vetri**